

16[^] EDIZIONE "TORNEO REGIONALE"

riservato alle Società Juniores Regionali U19

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

REGOLAMENTO TORNEO JUNIORES

Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2023/2024 la 16[^] edizione del Torneo Regionale riservata alle società partecipanti al Campionato Regionale Juniores U19. La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata separatamente per la categoria secondo il presente regolamento.

ART. 1 Partecipazione delle squadre

Alla competizione possono partecipare le squadre che al termine dei "Campionati Regionali", si sono classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto della classifica finale dei 5 gironi. In caso di rinuncia potranno partecipare le squadre classificate anche dopo il 5° posto. In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare al Torneo ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a. punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b. differenza tra le reti segnate e quelle subite nei medesimi incontri;
- c. differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
- d. maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
- e. sorteggio qualora non si riesca a stabilire una graduatoria ufficiale applicando i criteri di cui ai punti che precedono.

ART. 2 Formula

Le squadre si affronteranno in accoppiamenti (gara unica) e triangolari e si svolgeranno secondo gli schemi riportati nel presente regolamento.

ART. 3 Norme di svolgimento - Graduatorie

- primo turno: gare di solo andata: giocano in casa le squadre in posizione di classifica più alta nei rispettivi gironi.

GIRONE A	2 [^] vs 5 [^] e 3 [^] vs 4 [^]
GIRONE B	2 [^] vs 5 [^] e 3 [^] vs 4 [^]
GIRONE C	2 [^] vs 5 [^] e 3 [^] vs 4 [^]
GIRONE D	2 [^] vs 5 [^] e 3 [^] vs 4 [^]
GIRONE E	2 [^] vs 5 [^] e 3 [^] vs 4 [^]

passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro. Al termine dell'incontro, se al termine dei tempi regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo la parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

- secondo turno: accoppiamenti con gara unica stabiliti con sorteggio come da tabellone allegato, gioca in casa la squadra inserita nel rigo inferiore. Passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro. Al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento;

- terzo turno: 1 accoppiamento (gioca in casa la squadra inserita nel rigo superiore) e 1 triangolare

Accoppiamento gare di andata e ritorno:

la società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca la prima partita in casa.

Supera il turno la società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;

- a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

- a parità di reti segnate è dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;

- a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

Triangolare:

Effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C);

- nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;

- nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza.

Risulta vincente del turno la società che:

- ha ottenuto il maggior numero di punti; a parità di punti la miglior differenza reti;

- a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;

- a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l'esito dell'incontro diretto fra le due;

- ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana.

- Finale:

gara unica in campo neutro da stabilire da parte di questo Comitato. In caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento.

N.B. Per la gara di finale la Società che risulta essere inserita nel rigo superiore del prospetto è considerata "come se giocasse in casa".

ART. 4 Modalità amministrative

Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le Società interessate all'incontro.

Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere detratto l'importo da versare alla S.I.A.E. l'importo dovuto alla Società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare alla Società che ha concesso il campo, il rimanente sarà ritirato dal Commissario Amministrativo designato dal Comitato Regionale Toscana.

ART. 5 Premi e riconoscimenti

La società vincente il Torneo Regionale sarà premiata con:

- Trofeo vincente 16° Torneo Regionale del C.R.T.–L.N.D.;

- N. 30 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra.

La società finalista del Torneo Regionale sarà premiata con:

- Targa seconda classificata 16° Torneo Regionale del C.R.T.–L.N.D.;

- N. 30 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra.

ART. 6 Partecipazione dei calciatori

Alle gare del Torneo Regionale possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi, regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva 2023/2024, e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. È CONSENTITO L'IMPIEGO FINO A TRE CALCIATORI "FUORI QUOTA" NATI DAL 1 GENNAIO 2004, come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato.

ART. 7 Sostituzione di calciatori

Durante tutte le gare del Torneo è consentita definitivamente la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

ART. 8 Organizzazione - reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione della manifestazione è affidata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto è inerente allo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.

Per la Giustizia Sportiva si rimanda a quanto di seguito:

Organizzazione reclami e disciplina sportiva per la disciplina sportiva:

- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; delibera di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno successivo a quella della presentazione del ricorso.

La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente allo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. **Per le gare del Torneo i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.**

Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si ricorda che per il Torneo, qualora non siano sancite, con il presente regolamento, specifiche direttive disciplinari, verranno applicate le disposizioni previste dal titolo VII del Codice di Giustizia Sportiva (la disciplina sportiva nell'attività della L.N.D. ed in quella del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica).

Gli eventuali reclami proposti per la gara di finale, dovranno essere preannunciati all'arbitro e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Regionale, entro il termine di 30' dal termine della gara.

Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono inappellabili.

I calciatori colpiti da squalifiche inflitte dalla Giustizia Sportiva nel corso del Campionato, potranno regolarmente prendere parte alle gare del Torneo Regionale, fatte salve le squalifiche a tempo determinato. Le squalifiche residue a giornate subite in tale manifestazione dovranno essere scontate nelle gare ufficiali dei rispettivi campionati nella stagione sportiva successiva.

ART. 9 Rinuncia a gare

La società che rinuncia alla disputa di una gara del Torneo Regionale o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché l'esclusione dal proseguimento della manifestazione. Alla stessa, inoltre, sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista per la terza rinuncia dei Campionati. Le Società che inoltre, per qualsiasi motivo subiranno la punizione sportiva della perdita della gara saranno comunque escluse dalla prosecuzione della manifestazione.

ART. 10 Orari e Campi di giuoco

Gli orari delle gare sono quelli fissati dal Comitato Regionale Toscana L.N.D. e cioè il sabato alle ore 16:00. È tuttavia consentito un accordo diverso fra le due Società. Eventuali modifiche all'orario previsto devono comunque essere sempre accettate dal C.R. Eventualmente può essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la Società ospitante abitualmente disputa le sue gare, purché la richiesta motivata, pervenga al Comitato Regionale Toscana entro e non oltre il lunedì della settimana precedente la gara.

ART. 11 Arbitri

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

ART. 12 Applicazione regolamenti federali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti.

PROSPETTO INCONTRI 16° “TORNEO REGIONALE”

CATEGORIA JUNIORES U19

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

I TURNO		II TURNO		III TURNO		FINALE
11/05/2024		18/05/2024		triangolare		Data da stabilire
gara unica		gara unica		25/05, 08/06, 15/06/2024		gara unica
in casa rigo superiore		in casa rigo inferiore		accoppiamento		
				in casa rigo superiore		
2^ GIRONE C				25/05, 08/06/2024		
5^ GIRONE C						
3^ GIRONE B					A	
4^ GIRONE B						
3^ GIRONE E						
4^ GIRONE E						
2^ GIRONE A					B	
5^ GIRONE A						
2^ GIRONE E						
5^ GIRONE E						
3^ GIRONE D					C	
4^ GIRONE D						
2^ GIRONE D						
5^ GIRONE D						
					A	
3^ GIRONE C						
4^ GIRONE C						
2^ GIRONE B						
5^ GIRONE B						
					B	
3^ GIRONE A						
4^ GIRONE A						